

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 11/07/2024

FATTO

Con ricorso pervenuto il 12.04.2024 il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 50, un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, sottoscritto nel 2018. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione del rimborso di € 1.953,49, oltre interessi legali dall'estinzione, corrispondenti alla quota non goduta delle spese di istruttoria, delle commissioni di gestione/costo incasso rate, agli oneri di distribuzione.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma di avere gestito la fase di estinzione anticipata dei rapporti con i consumatori in piena aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia. Nel merito, eccepisce come i "costi del credito" ed i "costi connessi" di cui, rispettivamente ai paragrafi 3 e 3.1 del contratto di cessione del quinto della pensione, venivano pattuiti come fissi e non rimborsabili.

Riguardo alle spese di istruttoria, l'intermediario eccepisce come le stesse, costituendo costo remunerativo di attività propedeutiche non all'esecuzione del contratto di finanziamento, bensì alla stipula del contratto stesso, costituivano costi "fissi" (dunque, *up front*) e non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito. Le spese di istruttoria non rientrano dunque tra i costi che l'art. 125 *sexies* del TUB indica come rimborsabili.



L'intermediario considera tale qualificazione in linea tanto alla normativa primaria e secondaria vigente all'epoca, quanto alle affermazioni contenute nella sentenza Lexitor. Per quanto riguarda, invece, gli oneri di distribuzione, l'intermediario eccepisce che gli stessi costituiscono un costo che il cliente ha discrezionalmente deciso di sostenere, rivolgendosi all'intermediario del credito per le attività di consulenza. Parte resistente rileva inoltre come tali costi non siano stati neppure incamerati. e, dunque, che un'eventuale condanna a rimborsare tale costo sarebbe ingiustificata.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima



dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione hanno natura *up front*, in quanto remunerano esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto. Le commissioni di gestione hanno natura pacificamente *recurring*.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso della somma calcolata secondo quanto risulta dalla seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	3,00%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	35,63%							
Spese di istruttoria				500,00 €	Up front	Curva degli interessi	178,15 €		178,15 €
Oneri di distribuzione				2.849,00 €	Up front	Curva degli interessi	1.015,10 €		1.015,10 €
Commissioni di gestione				1.774,00 €	Recurring	Pro rata temporis	1.034,83 €	1.034,83 €	0,00 €
Totale									1.193,25 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.193,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9130 del 31 luglio 2024

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI